



CITTA' DI OZIERI
Provincia Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO

Via Vittorio Veneto, 11 07014 – Ozieri

Telefono: Uffici 079 781217 **Fax** 079 787376

E-Mail: uff.contratti@comune.ozieri.ss.it

P.IVA 00247640907

CAPITOLATO D'ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

E

PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

della Città

OZIERI

redatto dalla "Divisione Enti Pubblici"

della

A.M.A. s.a.s.

INSURANCE BROKERS

SOMMARIO

• Contraente/Assicurato	Pag. 3
• Descrizione del rischio	Pag. 3
• Durata contrattuale	Pag. 4
• Scadenza	Pag. 4
• Rateizzazione	Pag. 4
• Massimali da assicurare	Pag. 4
• Parametri preventivi	Pag. 4
• Note	Pag. 4
• Tassi di costo	Pag. 4
• Premio annuo	Pag. 5
• Definizioni	Pag. 6
• Condizioni generali di assicurazione:	Pag. 12
Estensioni di garanzia	Pag. 13
• Franchigia per sinistro	Pag. 18

CONTRAENTE/ASSICURATO

Città di Ozieri

Sede: Via Vittorio Veneto, 1 – 07014 OZIERI (SS)

P.I.: 00247640907

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:

- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza
- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali, farmacie;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione dell'acquedotto;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere;
(sgombraneve, lavastrade, spargisale, ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;

L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.

DURATA CONTRATTUALE

Dalle ore 24,00 del 31/12/2014

SCADENZA

Alle ore 24.00 del 31/12/2016 senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta

RATEIZZAZIONE

Annuale

MASSIMALI DA ASSICURARE

1) Responsabilità Civile del Comune verso Terzi

€ 2.500.000,00	per sinistro
€ 2.500.000,00	per persona
€ 2.500.000,00	per danni a cose e/o animali

2) Responsabilità Civile del Comune verso Prestatori di lavoro

€ 2.500.000,00	per sinistro, con il limite di
€ 2.500.000,00	per persona

PARAMETRI PREVENTIVI

Il premio viene computato secondo i seguenti parametri di riferimento:

Per la Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e Prestatori di lavoro:

- € 2.631.340,21 di retribuzioni annue lorde presunte erogate al personale dipendente.

NOTE

TASSI DI COSTO

Tasso _____ promille sulle retribuzioni annue lorde erogate sul personale dipendente

PREMIO ANNUO

Il premio annuo lordo ammonta complessivamente a €. _____

FRANCHIGIE

Come indicato nell'art. 24 del presente capitolato.

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
BROKER	A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MERCEDI	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente e non dipendente, compresi i compensi per l'attività libero professionale in regime intramurario, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga.
POLIZZA	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SINISTRO	<u>Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.</u>
DIPENDENTI	Personale INAIL, non INAIL, Interinale.
DANNI MATERIALI A COSE OD ANIMALI	La distruzione o il danneggiamento di beni materiali o animali.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE
PAGINA**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 02

PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 03

DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nella scheda di copertura e scade alle ore 24:00 del giorno indicato nella scheda di copertura.

Tuttavia, in accordo tra le parti, il contratto potrà essere prorogato fino ad anni 1 (uno).

Art. 04

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; Se il Contraente non paga il premio, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, fermo restando l'obbligo, in capo al Contraente, di pagare il premio.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattuali successive stabilite.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 05

MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT

Euro 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Art. 06

VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le

incomplete ed inesatte dichiarazione all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 07

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata, telex, fax o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

Art. 08

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 09

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle mercedi lorde erogate ai dipendenti e dei compensi erogati al personale non dipendente, espressamente indicate nell'allegato.

Art. 10

OBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società entro 20 giorni lavorativi ed inoltrare al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste. Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'Istituto Assicuratore Infortuni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.

Art. 11

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 12 **RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO**

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del sinistro, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13 **FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 14 **ONERI FISCALI**

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge

Art. 16 **CLAUSOLA BROKER**

Alla società di brokeraggio A.M.A. sas è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi della legge 28.11.1984 n. 792 e seguenti modifiche.

Il contraente riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker A.M.A. sas e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker A.M.A. sas.

Al solo fine di garantire la "par condicio" delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 10% del premio imponibile richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.

Tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente.

La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Corso Vittorio Emanuele, 419 – 09123 CAGLIARI incaricato dell'esecuzione e gestione del contratto

Art. 17 **ALTRE ASSICURAZIONI**

Il contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Inoltre qualora un sinistro sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dai medici, opererà l'art. 1910 del codice civile.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari la Società elegge domicilio presso:

**SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE
PAGINA**

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

Art. 19

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art.14 della Legge 12 giugno 1984 n.222.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a) Ai sensi degli art. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dei lavoratori interinali così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs.vo n. 38/2000, i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'assicurato si avvale ai sensi della legge 24/06/97 n. 106 nella sua qualità di Azienda utilizzatrice (lavoratori interinali) e s.m.i. compresa la legge 14 Febbraio 2003 n.30 e D.L.10 Settembre 2003, n. 276 per la somministrazione professionale di manodopera;

b) Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori interinali così come definiti dall'art.5 del D. Lgs.Vo n. 38/2000, per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente minima di 6% calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs.Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'assicurazione comprende le malattie professionali contratte per colpa dell'Assicurato. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione ma non oltre 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Art. 20

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai Dipendenti, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il Contraente, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, addetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del Contraente o comunque all'interno dei locali del Contraente medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) I dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 ;

- b) I dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal Contraente;
- c) I Dirigenti ed i Funzionari.

Art. 21**RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T**

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

21.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- Per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- Per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

21.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

21.3) Veicoli dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati ai veicoli dei dipendenti, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 250,00.

21.4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

21.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

21.6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

21.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'Assicurato può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, si conviene che:

- Sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone;
- L'Assicurato e propri dipendenti, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- La Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzata dall'Assicurato.

21.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite dei massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

21.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché' il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla franchigia di polizza e con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro ed € 150.000,00 per anno.

21.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro (con il minimo pari alla franchigia di polizza) nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

21.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza e nel limite dei massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

21.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque coi massimo di € 25.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

21.13) Danni alle cose di terzi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo pari alla franchigia di polizza per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di € 50.000,00

21.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia

è prestata applicando la franchigia di polizza per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 1.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

21.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.

21.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

21.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

21.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

21.19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

21.20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

21.21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

21.22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

21.23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

21.24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

21.25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di

mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

21.26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento;

21.27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

21.28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- Di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- Dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

21.29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

21.30) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale;

21.31) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

21.32) Responsabilità derivante dal D.Lgs N. 626 – 19.09.1994 e dal D.Lgs N. 494 – 14.08.1996

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dai decreti legislativi N. 626/1994 e N. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 19 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O non comprende i danni:

- b) Da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) Da circolazione, su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) Alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione xxx, di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento.

Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed imprevisto e imprevedibile derivante dall'attività desunta dalla Polizza.

Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- Derivanti da alterazioni di carattere genetico;

Dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

- f) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) Danni da furto;
- h) I danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronico, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date;
- i) Limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
 - Da stilicidio;
 - Da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - Rigurgito di fogna;
 - Dispersione di acqua, eccetto le conseguenze di una rottura accidentale di una tubatura o conduttura; questa estensione è prestata con un limite per sinistro e per anno di Euro 250.000,00.
- j) Alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.14);
- k) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) Cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.10);
- m) Alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 21.13);
- n) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- o) Provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- p) L'assicurazione della responsabilità civile verso terzi non comprende la responsabilità civile professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;
- q) I danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- r) I danni derivanti da campi elettromagnetici;
- s) Perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- t) Responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- u) Responsabilità civile derivante da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'Assicurato;
- v) Si conviene tra le parti che dall'Assicurazione sono esclusi i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione

all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

- w) Si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro.

Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a:

L'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui la Società affermi che in virtù della presente esclusione un'eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente appendice risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;

- x) Direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

Art. 23

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 24

FRANCHIGIA

Resta convenuto che per ogni sinistro indennizzato resterà a carico del Contraente l'importo della franchigia fissa per sinistro di € 3.000,00.

Salvo quanto disposto al precedente comma la Compagnia pagherà tutti i sinistri senza trattenere ai danneggiati la franchigia prevista dal contratto e l'Ente Contraente rimborserà semestralmente alla Compagnia, dietro formale richiesta da parte della stessa, l'importo delle franchigie anticipate ai danneggiati.

Art. 25

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010;
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante;
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto;
- e) Di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Codice Civile, non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

La Società

Il Contraente

